

Prot.: 280635/RU

TAR N. 2024 – 22

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1287 DELLA COMMISSIONE DEL 13 MAGGIO 2024 CHE ESTENDE IL DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO ISTITUITO DAL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1930 SULLE IMPORTAZIONI DI LEGNO COMPENSATO DI BETULLA ORIGINARIO DELLA RUSSIA ALLE IMPORTAZIONI DI LEGNO COMPENSATO DI BETULLA SPEDITO DALLA TURCHIA E DAL KAZAKHSTAN, A PRESCINDERE CHE SIA DICHIARATO O NO ORIGINARIO DELLA TURCHIA E DEL KAZAKHSTAN

Roma 16/05/2024. - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L del 14 Maggio 2024 è stato pubblicato il **Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1287** della Commissione del 13 maggio c.a., che estende il **dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930** sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia alle importazioni di legno compensato di betulla spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia e del Kazakhstan

In particolare, il Regolamento di esecuzione 2024/1287 (UE) :

- **all'articolo 1 paragrafo 1** ha previsto il **dazio antidumping definitivo istituito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930**, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia, è esteso alle importazioni di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, di cui ciascuno strato ha uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente strati esterni di legno di cui alla sottovoce 4412 33e almeno uno strato esterno di legno di betulla, anche rivestito, attualmente classificato con il codice NC ex 4412 33 10, e spedito dal Kazakhstan e dalla Turchia, a prescindere che sia dichiarato o no originario del Kazakhstan e della Turchia (codici TARIC 4412331010 e 4412331020).
- **all'articolo 1 paragrafo 2** ha stabilito che il dazio esteso è il dazio antidumping del 15,80% applicabile a «tutte le altre società» in Russia.

- **all'articolo 1 paragrafo 3** il dazio esteso a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell'articolo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1649.
- **all'articolo 1 paragrafo 4**, salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
- **l'articolo 2** ha invitato le autorità doganali a cessare la registrazione delle importazioni previste dall'articolo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1649.
- **l'articolo 3 ha stabilito che** le richieste di esenzione presentate da Favorit LLP, QazFanCom LLP, Semipalatinsk Wood Processing LLP, Severnyi Fanernyi Kombinat LLP, VFP LLP, Intur Construction Tourism and Forest, Murat Şahin Orman Ürünleri, Petek Kontrplak San ve Tic A.Ş e Saglamlar Orman Tarim Urunleri San. Ve. Tic. AS **sono respinte**.
- **all'articolo 4 paragrafo 1** le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata all'indirizzo seguente:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G Ufficio:
CHAR 04/39
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

- **all'articolo 4 paragrafo 2** è previsto che in conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 per le importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930.

Il citato Regolamento entra in vigore il 15 maggio 2024.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2024/1287 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione.